

## **Le denominazioni merceologiche e geografiche nell' attuale disciplina comunitaria e analisi di limiti di tale disciplina, sia a livello di principi che tecnico**

La Commissione delle Comunità Europee nel suo Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità<sup>1</sup> descrive l' indicazione geografica come una denominazione che designa un prodotto agricolo o alimentare le cui caratteristiche o la cui reputazione possono essere attribuite all' area geografica da cui proviene. Una denominazione geografica che designa le caratteristiche di un prodotto è nient' altro che una denominazione merceologica o - un po' piu preciso - una denominazione di vendita qualificata. Secondo il Libro Verde molti consumatori alla ricerca di prodotti di qualità sono disposti a pagare di piu per acquistare prodotti autentici di una particolare zona geografica. L' indicazione di vendita o merceologia è il nome di un prodotto alimentare il quale consente al consumatore di conoscere l' effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuse secondo la direttiva 2000/13/CE. Al inizio questa direttiva sembrava essere un intervento adeguato per tutelare l' acquirente contro il rischio di frode. Ma non è cosi: la direttiva non tutela le indicazioni geografiche i quali indicano certe caratteristiche di un prodotto apprezzate dai consumatori.

L' esigenza di predisporre strumenti idonei a proteggere adeguatamente il consumatore ed il produttore si è integrata nell' obiettivo di mettere in atto una politica comunitaria di qualità. In seguito di questa politica il Consiglio ha adottato già negli anni novanta regolamenti relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e a quella delle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari. Questi regolamenti furono sostituiti da una parte dal Regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d' origine dei prodotti agricoli e alimentari<sup>2</sup> e d' altra parte dal Regolamento(CE) n. 509/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari<sup>3</sup>.

### **Il regolamento 510/2006**

---

<sup>1</sup> COM(2008) 641 definitivo – dal 15.10.2008, pag. 12

<sup>2</sup> GU 31.3.2006, L 93/12

<sup>3</sup> GU 31.3.2006, L 93/1

L'obiettivo del regolamento 510/2006 è favorire la diversificazione della produzione agricola, promuovere i prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche e fornire ai consumatori informazioni chiare e certe sulla provenienza dei loro acquisti. Nel terzo considerando del regolamento il Consiglio stabilisce che *“un numero sempre crescente di consumatori annette maggiore importanza alla qualità anziché alla quantità nell'alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici genera una domanda di prodotti agricoli o alimentari aventi un'origine geografica identificabile”*.

L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari è soggetta alle norme generali disposte nella direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. Ma questa direttiva non era lo strumento adeguato per tutelare l'acquirente in modo efficace contro il rischio di frode per quanto riguarda le indicazioni geografiche<sup>4</sup>. L'esigenza di predisporre strumenti adeguati a proteggere il consumatore ed il produttore il Consiglio ha instaurato un regime specifico nel regolamento (CE) n. 2081/92 che è stato sostituito dal Regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari<sup>5</sup> da una parte. Dall'altra parte il Consiglio ha adottato il Regolamento(CE) n. 509/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari<sup>6</sup>.

Il regolamento 510/2006 è applicato ai prodotti agricoli e alimentari per i quali esiste un legame fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica. Sono definiti due tipi di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette. Il regolamento 509/2006 invece è applicato ai prodotti agricoli e alimentari speciali che si distinguono nettamente da altri prodotti simile per certe caratteristiche peculiari e per i quali esiste una tradizione generazionale di uso.

Come si distingue l'indicazione geografica dalla denominazione d'origine? Dalla definizione dall'art. 2 del regolamento 510/2006 tutte e due sono collegate ad una regione o un luogo determinato o, in casi eccezionali, ad un paese che serve a designare il prodotto originario di tale regione etc. Non viene tutelata qualsiasi denominazione. Ma soltanto quelle che

---

<sup>4</sup> Veda le conclusioni dell'avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer nelle cause riunite C-465/02 e C-466/02, n. 22 - Feta

<sup>5</sup> GU 31. 3. 2006 L 93/12

<sup>6</sup> GU 31.3.2006 L 93/1

presentano un duplice vincolo, sotto il profilo territoriale e qualitativo, tra il prodotto, da un lato, e il luogo di origine, dall'altro<sup>7</sup>.

Il vincolo qualitativo esige che il prodotto possieda una qualità o delle caratteristiche che lo distinguono da altri prodotti dello stesso genere che siano dovute a particolari fattori, per esempio naturali o/e umani. Quando le peculiarità del prodotto risultano dall'influenza dei fattori naturali, esse vengono tutelate attraverso la denominazione d'origine, e quando le peculiarità derivano soprattutto dall'intervento umano, i prodotti sono tutelati mediante l'indicazione geografica.

Sono equiparate alle denominazioni d'origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o d'altro genere, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato e generano nella mente del consumatore un processo di associazione con una certa località. Ugualmente sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designate provengono da una zona più ampia della zona di trasformazione sotto le condizioni che la zona di produzione delle materie prime sia delimitata e sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime.

Dalle denominazioni geografiche tutelabile con registrazione sono da distinguere le denominazioni divenute generiche che non possono essere registrate. Secondo l'articolo 3 del regolamento 510/2006 si intende per „denominazione divenuta generica“ il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto è stato prodotto e commercializzato, è divenuto il nome comune del prodotto - vuol dire la denominazione di vendita comune di cui il consumatore identifica la merce da acquistare. Per determinare se una denominazione sia divenuta generica si deve tenere conto di tutti i fattori, in particolare della situazione esistente nello stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, della situazione esistente in altri Stati membri e delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie. Un fattore peculiare di cui si deve tenere conto è anche la partecipazione del consumatore<sup>8</sup> della denominazione che può essere verificata tramite di un sondaggio demoscopico nonostante il fatto che questi sondaggi non

---

<sup>7</sup> Veda conclusioni al di sopra, n. 31

<sup>8</sup> Veda giudizio FETA II del CG nelle cause riunite C-465/02 e C-466/02 n. 85

sono decisivi ma soltanto un fattore tra altri. Secondo una recente decisione del Bundespatentgericht<sup>9</sup> (Corte federale per brevetti) ci vuole al meno 50% dei consumatori in favore o contro una denominazione generica.

Secondo la definizione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica si richiede che il prodotto abbia una certa qualità che è anche una precondizione per la registrazione. Ma nel articolo 4 il regolamento non parla della qualità. Necessario per la registrazione è – tra altro – la descrizione del prodotto mediante indicazioni delle materie prime, se del caso, e delle principale caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto, vuol dire caratteristiche misurabili che donano l'impressione che la qualità stessa sia misurabile. Niente sembra essere più lontano da questa impressione perchè nella disciplina della registrazione si deve indicare il legame fra la qualità del prodotto e l'ambiente geografico. Come si puo farlo si non è definita che cosa sia la “qualità”? C'è una soluzione semplice: il legislatore europea ha equiparato alle qualità le caratteristiche del prodotto nell'articolo 4 paragrafo 2 lit. f) i) che non significa altro che la qualità di un prodotto è infatti determinato dalle sue caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche.

Altre prerequisite per la registrazione sono la descrizione del prodotto mediante indicazione delle materie prime, la delimitazione della zona geografica e la descrizione del metodo del suo ottinimento.

Le denominazioni registrati sono tutelate contro l'impiego commerciale per prodotti che non sono oggetto di registrazione nella misura incui questi non siano comparabili ai prodotti registrati o nella misura in cui l'uso consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta. Più importante è la tutela contro qualsiasi usurpazione o imitazione anche se la denominazione è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo” etc.

Le denominazioni geografiche sono fino à un certo grado concurrenti dei marchi. La differenza tra le due è importante: un marchio è proprietà di una sola persona privata con l'esclusione del uso da altre persone, le denominazioni registrati possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti conformi al disciplinare corrispondente. La

---

<sup>9</sup> Causa 30W(pat)22/06, decisione dal 8.12.2008, non ancora pubblicata

registrazione secondo il regolamento esclude che un marchio corrispondente sia registrato come marchio.

Per verificare se gli operatori rispettano il disciplinare di una denominazione geografica registrata ci vuole controlli ufficiali. Il problema dei controlli ufficiali giocava un ruolo importante nella causa “parmesan”<sup>10</sup>. I fatti erano semplici: nel territorio della Repubblica federale di Germania la denominazione “parmesan” era impiegato nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione d’origine protetta “Parmigiano Reggiano”. Secondo l’opinione della Commissione della Comunità fu favorita la usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico. Secondo il governo tedesco il termine “parmesan” era divenuto una denominazione generica per formaggi a pasta dura di varia provenienza geografica e il governo tedesco aveva rifiuto di perseguire come illecito l’impiego di questo termine perché essa non è tenuta a perseguire d’ufficio le violazioni dell’art. 13 del regolamento n.2081/92, il precedente del regolamento 510/2006. La Corte decideva in favore della Repubblica federale dicendo che le autorità di controllo designate di uno Stato membro sono quelli dello Stato membro di provenienza della DOP e non quelli dello stato dove il prodotto è messo sul mercato. Oggi le regole sono diverse: il controllo è effettuato dalle autorità ufficiali secondo le norme del regolamento (CE) n.882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e gli Stati membro debbono provvedere affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del regolamento n.510/2006 siano coperti di un sistema di controlli ufficiali: il difetto del regolamento n 2081/92 è stato eliminato.

### **Regolamento (CE) n. 509/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari**

Secondo la definizione del art.2 para. 1 lit. c) la “specialità tradizionale garantita”- STG - è un prodotto agricolo o alimentare tradizionale la cui specialità è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione in conformità del regolamento. La STG non è una denominazione di vendita nel senso della direttiva 2000/13 concernente l’etichettatura dei

---

<sup>10</sup> Veda la sentenza della Corte dal 26.2.2008 nella causa C-132/05

prodotti alimentare nonostante il fatto che il nome di una varietà vegetale o di una razza animale può essere utilizzato nella denominazione di una STG.

In contrario alla norma del regolamento 510/2006 il regolamento 509/2006 non parla di qualità come elemento essenziale del disciplinare che è necessario per beneficiare della STG. Questo disciplinare richiede una descrizione del prodotto, incluse le sue principale caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche, una descrizione del metodo di produzione, delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e, finalmente, degli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità del prodotto. Dopo la registrazione la STG è protetta giuridicamente contro ogni abuso soprattutto contro ogni pratica da indurre in errore il consumatore, comprese le pratiche che inducono a credere che il prodotto sia una specialità tradizionale garantita riconosciuta dalla Comunità.

Anche l'utilizzazione della STG è obbietivo di un controllo ufficiale secondo il regolamento (CE) n. 882/2004 e il rispetto del disciplinare è verifacato anteriormente all'immissione sul mercato da organi competenti.

La garanzia della tradizionalità è limitata a garantire solo questa vuol dire la tradizionalità, la produzione tradizionale, ma nient'altro. Se la produzione tradizionale di un prodotto è accettato come il elemento essenziale di qualità di un prodotto il termine "qualità" ha nessuna significazione. La scarsa registrazione delle STG dimostra chiaramente che per il pubblico questo tipo di denominazione ha una importanza ristretta. È quindi necessario definire gli aspetti qualitativi della STG per convincere il consumatore che la STG garantisca anche una certa qualità elevata o apprezzata.

### **Le denominazioni geografiche non protette**

Esistono anche indicazioni geografiche che hanno nessun nesso diretto tra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall' altro <sup>11</sup> . Queste indicazioni di origine geografica dette "semplici" non implicano nessun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica e non possono trovare protezione in virtù del regolamento n. 510/2006; è sufficiente che siano

---

<sup>11</sup> Veda Corte, sentenza dal 7.11.2000 , C-312/98 - Warsteiner

idonee a indentificare tale luogo. Queste indicazioni non sono denominazioni di vendita e non sono denominazioni geografiche divenute denominazioni generiche che, pur collegate col nome del luogo in cui il prodotto è stato inizialmente prodotto, sono il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. La tutela delle indicazioni geografiche semplici è il compito solo dei Stati membro secondo le legislazioni nazionali le quali possono essere abusati per costruire ostacoli per la libera circolazione dei prodotti nel mercato comunitario.

## **Conclusioni**

Il sistema del regolamento n.510/2006 offre principalmente un sistema comprensivo e decisivo per la protezione delle indicazioni geografiche. Però l'obiettivo del regolamento - l'assicurazione della qualità dei prodotti agricoli o alimentari - non può essere raggiunto sufficientemente perchè manca una precisa definizione che cosa sia la qualità. Il sistema del regolamento n. 509/2006 ha il difetto che la garanzia della tradizionalità di un prodotto e del metodo della sua produzione non garantisce la sua qualità elevata.